



X LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. **366**

6 Novembre 2018 - ore 15.00

Presidenza del Presidente **ANTONINO BOETI**
e della Vicepresidente **ANGELA MOTTA**

Nel giorno 6 Novembre 2018 alle ore 15.00 in Torino - Palazzo Lascaris, via Alfieri 15 - sotto la Presidenza del Presidente ANTONINO BOETI e dei Vicepresidenti FRANCESCO GRAGLIA, ANGELA MOTTA, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari GIORGIO BERTOLA, GABRIELE MOLINARI, DOMENICO VALTER OTTRIA, si è adunato il Consiglio Regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti le Consigliere e i Consiglieri:

ACCOSSATO S. - ALLEMANO P. - ANDRISSI G. - APPIANO A. - BARAZZOTTO V. -
BARICCO E. - BATZELLA S. - BERTOLA G. - BOETI A. - BONA A. - BONO D. - CAMPO M.
- CAPUTO V. - CASSIANI L. - CERUTTI M. - CHIAMPARINO S. - CHIAPELLO M. -
CONTICELLI N. - CORGNATI G. - FERRARI A. - FERRARIS G. - FERRENTINO A. -
FREDIANI F. - GALLO R. - GANCIA G. - GIACCONE M. - GRAGLIA F. - GRIMALDI M. -
MONACO A. - MOTTA A. - OLIVETTI C. - OTTRIA D. - PENTENERO G. - RAVELLO R. -
RAVETTI D. - RESCHIGNA A. - ROSSI L. - ROSSI D. - SINATORA B. - TRONZANO A. -
VALETTI F. - VALLE D. - VALMAGGIA A. - VIGNALE G.

Sono in congedo i Consiglieri:

BALOCCO F. - FERRERO G. - MIGHETTI P. - MOLINARI G. - ROSTAGNO E.

Non sono presenti i Consiglieri:

FLUTTERO A. - POLICARO G.

E' inoltre presente l'Assessora esterna:

DE SANTIS G.

(o m i s s i s)

DCR 319 - 38783

Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte.

(Proposta di deliberazione n. 343).

Punto 4) Proposta di deliberazione n. 343 “Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte”.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posto in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

visto l’articolo 116 della Costituzione il cui comma terzo sancisce la facoltà di definire, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per le regioni, concernenti le materie di cui al comma terzo dell’articolo 117 della Costituzione e le materie indicate dal comma secondo del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s);

visto altresì l’articolo 119 della Costituzione che attribuisce autonomia finanziaria di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, con facoltà di stabilire ed applicare tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

visti gli articoli 2, 3, 4 e 97 dello Statuto regionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2018, n. 2 – 7227;

considerate le motivazioni in essa addotte, con particolare riguardo:

- 1) all’importanza per il Piemonte di avviare, nell’ambito dell’attuale legislatura, il processo di attuazione del Titolo V della Costituzione al fine di dotarsi di più ampie capacità di intervento legislativo e programmatico, in un quadro volto ad eliminare l’incertezza e la sovrapposizione delle competenze;
- 2) alla piena realizzazione degli obiettivi indicati, propedeutica al proseguimento dell’attuazione del principio di sussidiarietà, con l’organico trasferimento delle funzioni amministrative ai comuni, singoli o associati, alla città metropolitana ed alle province;
- 3) al contesto economico, demografico e istituzionale del Piemonte che induce alla sperimentazione di forme e condizioni particolari di autonomia, volte a migliorare e rafforzare lo sviluppo socioeconomico del territorio;

preso atto che, con deliberazione 10 gennaio 2018, n. 1 - 6323, la Giunta regionale ha approvato un “Documento di primi indirizzi della Giunta Regionale per l’avvio del confronto finalizzato all’acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione”, con cui è stato dato mandato al Presidente della Giunta regionale di avviare un confronto con il Governo sui contenuti del Documento, in analogia con quanto avvenuto per altre regioni e che la fase di negoziazione debba essere avviata sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;

preso atto che il confronto con il Governo è avvenuto sulla base delle materie individuate secondo i seguenti criteri:

- 1) funzionalità delle stesse alle scelte strategiche per lo sviluppo economico e territoriale che la Regione intende perseguire;
- 2) riunificazione di competenze di alcune materie che solo parzialmente sono state attribuite all’intervento legislativo regionale;

- 3) raggiungimento di obiettivi di semplificazione nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino e tra pubblica amministrazione e imprese;
- 4) individuazione di specificità nel contesto della programmazione ed erogazione di servizi in relazione soprattutto al contesto demografico;

preso atto che la Giunta regionale ha avviato, inoltre, specifici tavoli di lavoro con le rappresentanze degli enti territoriali, delle associazioni di categoria, sindacali e del mondo accademico nonché delle proposte avanzate che hanno condotto all'integrazione del documento di cui all'allegato A alla presente deliberazione nelle materie relative a tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale e istruzione universitaria, infrastrutture, rapporti internazionali e con l'Unione europea;

rilevate, sulla base delle motivazioni addotte nella deliberazione della Giunta regionale n. 2 – 7227 del 2018, le importanti ricadute che il processo di autonomia differenziata comporterebbe sul territorio piemontese unitamente alla necessità di garantire, in tale processo, il pieno coinvolgimento degli enti locali nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;

considerato, pertanto, che la Regione Piemonte è pronta ad avviare la negoziazione con il Governo volta a definire un'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con riferimento alle seguenti materie:

- a) governo del territorio e beni paesaggistici e culturali;
- b) protezione civile e infrastrutture;
- c) tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria;
- d) politiche sanitarie;
- e) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- f) ambiente;
- g) fondi sanitari integrativi;
- h) rapporti internazionali e con l'Unione europea;

preso atto che la negoziazione dovrà comprendere anche la definizione degli aspetti finanziari connessi;

preso atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla deliberazione n. 38 del 19 settembre 2018;

preso atto, infine, che la I commissione consiliare permanente ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in data 25 ottobre 2018

d e l i b e r a

- 1) di approvare il documento di indirizzo allegato alla presente deliberazione (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale, per l'avvio del procedimento di individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione;

2) di affidare al Presidente della Giunta regionale il mandato a negoziare con il Governo, in armonia con il principio di leale collaborazione, la definizione di un'intesa ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, con riferimento alle materie indicate nel documento di cui all'allegato A;

3) di impegnare la Giunta regionale ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali, tramite il confronto con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione e degli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto regionale;

4) di impegnare la Giunta regionale ad aggiornare in modo tempestivo e costante il Consiglio regionale in merito all'iter procedurale presso il Governo.

REGIONE PIEMONTE

**AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI
FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, COMMA TERZO, DELLA
COSTITUZIONE**

La Regione Piemonte propone al Governo della Repubblica Italiana l'individuazione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione della Repubblica Italiana per le seguenti materie:

- Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali
- Protezione civile e infrastrutture
- Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria
- Politiche sanitarie
- Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
- Ambiente
- Fondi sanitari integrativi
- Rapporti internazionali e con l'Unione europea

secondo quanto di seguito illustrato e motivato.

**PREMESSA:
LA SITUAZIONE REGIONALE DI CONTESTO**

1. Contesto economico e sociale della Regione Piemonte

Al fine di comprendere le motivazioni delle accresciute competenze legislative ed amministrative richieste dal presente documento, si vuole preliminarmente inquadrare la situazione economica, demografica e istituzionale della Regione Piemonte con lo scopo di meglio comprendere ragioni ed obiettivi che sono alla base del presente documento.

Le sfide per il sistema economico piemontese nel medio periodo

Il Piemonte costituisce un'area avanzata a rilevante vocazione industriale, sottoposta ad un intenso processo di ristrutturazione in seguito alla globalizzazione e alla crisi economica seguita al biennio 2007-2008.

Se l'evoluzione congiunturale denota una ripresa che si sta rafforzando, le tendenze del medio periodo non sono univoche e denotano punti di forza della regione che la crisi ha sottoposto a stress. In un recente rapporto della Banca d'Italia si analizza la notevole performance che le esportazioni regionali hanno manifestato nel periodo che segue la crisi, denotando una capacità reattiva del sistema produttivo regionale in una situazione di forte compressione della domanda interna avvenuta come riflesso del consolidamento delle finanze pubbliche. Nel complesso del periodo 2005-2016, il volume dei beni venduti all'estero - che la Banca d'Italia stima deflazionando le esportazioni regionali con gli indici nazionali dei prezzi alla produzione dei beni esportati in ciascun settore - è aumentato del 26,6%. Tale risultato è, tuttavia, di molto inferiore alla domanda potenziale che si presenta nella regione (39,9%). Tale divario si è progressivamente ridotto a partire dal 2010, per tornare nuovamente ad ampliarsi nel 2016. Tra il 2010 e il 2016 la crescita delle esportazioni a prezzi costanti è stata sospinta dalla chimica, dai macchinari e, soprattutto, dagli autoveicoli. Sotto il profilo geografico, la dinamica è stata sostenuta dal forte incremento delle vendite al di fuori dell'area dell'euro, superiore a quello della domanda potenziale (in base allo sviluppo dei mercati di riferimento); tale andamento riflette sia la ricerca di nuovi mercati da parte degli esportatori regionali sia, più di recente, il recupero di competitività riconducibile al deprezzamento dell'euro. L'espansione delle vendite all'interno dell'eurozona è stata invece più debole rispetto a quella della corrispondente domanda potenziale.

In tema di capacità innovativa, l'Innovation Scoreboard della Commissione europea del 2017 rivede la posizione del Piemonte alla luce di nuovi indicatori - di competenze, formazione e capacità brevettuale - colloca il Piemonte in una posizione mediana nel conteso delle regioni europee in termini di capacità innovativa (Moderate + Innovator) nella scala assunta dallo studio, una posizione che, tuttavia, si è leggermente rafforzata negli ultimi anni.

Fa osservare la Banca d'Italia che nel periodo 2009-2016 in Piemonte gli scambi a maggiore contenuto tecnologico fra i servizi alle imprese (informatica, compensi d'uso della proprietà intellettuale, architettura, ingegneria e tecnica, ricerca e sviluppo) sono stati complessivamente circa la metà delle esportazioni regionali di servizi alle imprese e oltre un terzo delle importazioni complessive della regione. A differenza della media nazionale, la bilancia tecnologica in Piemonte ha registrato un surplus, riconducibile

principalmente ai servizi di architettura, di ingegneria e tecnici e a quelli legati alla ricerca e sviluppo. L'UE ha mediamente coperto il 46% delle esportazioni e il 70% delle importazioni di tecnologia della regione. Gli Stati Uniti sono stati il principale partner per le vendite, seguiti da Germania e Brasile: Germania, Francia e Regno Unito sono invece stati i più importanti fornitori.

Alcuni dati segnalano difficoltà da parte del sistema produttivo nello sviluppare processi di investimento innovativi diffusi nel territorio.

Sebbene vi sia stato un rilevante processo di selezione imprenditoriale, come indicato dai dati sulle imprese in regione, ovvero una diminuzione assoluta di 30.157 unità nel periodo 2009-2016 (di cui 7.524 nel biennio 2014-2016) e, nell'ambito del comparto manifatturiero, una diminuzione pari a 5.352 imprese tra il 2009 ed il 2016 (-1.078 nel più recente biennio), alcune criticità sembrano persistere in merito alla capacità competitiva esprimibile dal sistema produttivo uscito dalla crisi. La rilevazione comunitaria sull'innovazione nelle imprese (CIS) denota una rilevante contrazione nel numero di imprese che hanno effettuato attività innovativa. Il numero di imprese con attività innovative diminuisce del 16,2%, con percentuale più elevata per le imprese che svolgono attività innovativa di prodotto e/o processo o che hanno effettivamente realizzato innovazioni di questo tipo nel biennio; inoltre, si riduce del 16,4% la spesa delle imprese per l'attività innovativa (dell'8,9% se parametrata agli addetti).

Tra le cause di questa contrazione, potrebbe indicarsi una minor propensione delle imprese ad investire a causa della maggior fragilità economica e finanziaria, soprattutto delle PMI. Infatti, le migliorate condizioni del credito (riduzione del costo del debito per le imprese) non si sono tradotte in maggiori disponibilità di finanziamenti se non per le imprese in bonis, mentre la persistenza di un ampio stock di sofferenze, la cui formazione appare solo ora in ridimensionamento ma non ancora esaurita, impedisce l'accesso al credito da parte di una vasta componente del sistema produttivo. Peraltro, come fa osservare la Banca d'Italia, nel 2016 è proseguito il calo del numero di procedure fallimentari delle imprese piemontesi. Quelle relative alle sole società di capitali, rapportate al numero di imprese presenti sul mercato, si sono ridotte in misura più marcata rispetto sia al resto del Paese sia al Nord Ovest; l'insolvency ratio si è così riportato su livelli analoghi a quelli della macroarea di appartenenza, pur rimanendo superiore a quello medio nazionale. All'andamento ha contribuito l'ulteriore miglioramento nel comparto manifatturiero e in quello dei servizi (mentre si assiste ad un peggioramento per il comparto edile).

Le imprese sopravvissute al lungo periodo di crisi presentano una maggior solidità. Da un'analisi condotta dalla Banca d'Italia nel 2015, la redditività operativa risulta cresciuta per il terzo anno consecutivo; inoltre, nel 2016 è proseguito il miglioramento delle condizioni finanziarie delle imprese; il grado di indebitamento delle aziende è ulteriormente ridotto e le disponibilità liquide sono aumentate rispetto all'anno precedente.

Emerge un quadro del sistema produttivo regionale in grado di muoversi nel nuovo contesto competitivo con innegabili punti di forza, anche se fortemente ridimensionato nella sua consistenza e bisognoso di strategie e politiche di supporto per affrontare le trasformazioni che la nuova ondata di innovazione tecnologica comporta. Si può in proposito citare uno degli obiettivi di medio periodo della regia regionale, ovvero la Strategia per la Specializzazione Intelligente del Piemonte¹, che guida gli interventi

¹ La Strategia per la Specializzazione Intelligente del Piemonte, che guida gli interventi regionali nell'attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei, è indirizzata a promuovere l'innovazione nei settori della tradizione industriale piemontese - ovvero le aree di specializzazione dell'Aerospazio, Automotive, Chimica Verde/Cleantech, Meccatronica, Made in - e nel settore della salute e dell'assistenza.

nell'attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei. Questa mira a consolidare i punti di forza del sistema produttivo regionale, avviando un'efficace trasformazione dei settori industriali tradizionali, favorendo la scoperta di settori nuovi o emergenti, sostenendo nuove idee, prodotti, servizi e modelli che rispondano anche con maggiore efficacia ai bisogni sociali; la strategia è volta a promuovere l'innovazione tanto del sistema produttivo, per trasformare e/o rafforzare i settori della tradizione industriale piemontese e nelle aree di specializzazione ad alto valore aggiunto, quanto nell'ambito della salute, per rispondere ai cambiamenti demografici e ai nuovi bisogni della società.

L'andamento del mercato del lavoro

L'andamento del mercato del lavoro nel 2016 conferma l'inversione di tendenza avviatasi nel 2014 con una crescita, peraltro contenuta nello 0,5%, pari a 20 mila occupati aggiuntivi, inferiore sia alla media nazionale che a quella del Settentrione. La rilevazione dell'indagine ISTAT sul mercato del lavoro mette in evidenza una dinamica positiva in tutti i trimestri dell'anno. La dinamica occupazionale nei servizi ha contribuito al risultato complessivo con un aumento del 1,7%, pari a 19 mila occupati aggiuntivi, accentuando la tendenza positiva che aveva caratterizzato il 2015: nelle attività commerciali l'evoluzione positiva si rafforza con un aumento del 3,3% - 11 mila occupati aggiuntivi, tutti nel lavoro dipendente - ed anche nelle altre attività dei servizi si registra un aumento (+1%) di circa 8 mila unità quasi totalmente nell'ambito del lavoro autonomo, invertendo la tendenza alla contrazione che contraddistingueva l'andamento occupazionale in questi settori. Dalle rilevazioni emerge anche come l'industria in senso stretto abbia avuto un aumento dello 0,7%, inferiore quanto rilevato nel 2015, a causa della contrazione del lavoro autonomo.

Tabella 1. Occupati in Piemonte

Occupati in Piemonte (dati in migliaia e var. %)									
Settore di attività	2015			2016			Var. %		
	Dipendenti	Indipendenti	Totale	Dipendenti	Indipendenti	Totale	Dipendenti	Indipendenti	Totale
Agricoltura	15	44	59	16	46	62	5,7	5,3	5,4
Industria	466	107	573	472	91	563	1,2	-15,2	-1,8
di cui:									
In senso stretto	404	52	456	415	45	460	2,7	-14,1	0,7
Costruzioni	62	55	117	57	46	103	-8,0	-16,2	-11,9
Servizi	858	308	1.167	872	314	1.186	1,6	1,8	1,7
di cui:									
Commercio Alb.Rist.	195	136	331	208	134	342	6,7	-1,5	3,3
Altri servizi	663	173	836	664	180	844	0,1	4,3	1,0
TOTALE	1.339	459	1.799	1.360	451	1.811	1,5	-1,9	0,7
Fonte:Elaborazione ORML su dati ISTAT									

Una consistente contrazione occupazionale colpisce il settore delle costruzioni nel quale, già nel 2015, sembrava essersi esaurita la caduta dell'occupazione: la diminuzione degli occupati riguarda soprattutto, ma non solo, il lavoro autonomo. Nel 2016 si riduce ulteriormente il numero medio delle persone in cerca di occupazione di 18 mila unità, con una diminuzione rilevante che porta il tasso di disoccupazione al 9,3%, così ridotto di un punto percentuale rispetto al 2015. Il tasso di disoccupazione piemontese permane più elevato rispetto alla media delle regioni settentrionali (7,6% nel 2016) e si colloca poco al di sotto della media nazionale (11,7%), anche se la forbice rispetto a quest'ultima risulta diminuire. A sottolineare le persistenti difficoltà del mercato del lavoro nel primo semestre del 2017, la dinamica occupazionale interrompe il percorso espansivo e mostra una contrazione (-0,4%) che si origina nell'edilizia e nei servizi non extra commerciali. Più intensa la variazione congiunturale per il settore agricolo e dei servizi. In quest'ultimo caso nel 2015-2016 la variazione percentuale è stata di poco inferiore al 3,5% per il settore della ristorazione e alberghiero, a conferma del quadro di medio periodo individuato nella sezione precedente, mentre per gli altri servizi la dinamica è stata pari all'1%.

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, si registra durante il periodo 2008-2016 un aumento di poco più di quattro punti percentuali (dal 5,1% del 2008 al 9,3% del 2016). Ciò grazie all'inversione della tendenza nell'ultimo biennio che ha condotto ad una sua riduzione, di cui ha beneficiato - sebbene in termini ancora contenuti - la classe più colpita dalla crisi, ossia i giovani tra i 15 e i 29 anni. Si ricorda che il picco del tasso di disoccupazione nel territorio piemontese per quest'ultima classe era pari nel 2014 al 29,3% contro l'11,3% aggregato. Nel 2016 si riduce il tasso di disoccupazione giovanile al 24,3%.

Le condizioni economiche delle famiglie piemontesi

Le rilevazioni campionarie periodiche ISTAT e il progetto EU-Silc avviato nel 2014 forniscono informazioni sul reddito disponibile² dei residenti e delle famiglie nei paesi europei e nelle singole regioni.

Nel periodo 2009-2015 si è avuta una contrazione complessiva del reddito familiare, pari a -9% in termini reali per le famiglie residenti al Nord e -12% nel Mezzogiorno. Tuttavia gli ultimi due anni del periodo registrano un'inversione del trend negativo, con il reddito medio disponibile dei residenti in Piemonte che è tornato a crescere in termini reali.

Tabella 2. Reddito medio disponibile procapite

	2014	2015	2016
Piemonte	19.682	19.925	20.342
Nord	20.721	20.929	21.307
Italia	17.539	17.800	18.191

² Somma dei diversi redditi conseguiti, al netto delle imposte statali e locali e dei versamenti ad altre famiglie (come i contributi di mantenimento).

L'aumento registrato non riguarda tutta la popolazione, rilevandosi segnali di aumento della disuguaglianza del reddito. L'indagine EU-Silc registra un lieve incremento della quota di famiglie a basso reddito (viene definito basso reddito un reddito equivalente non superiore al 60% del reddito mediano regionale³), in linea con quanto accade nel resto d'Italia.

Tabella 3. Quota di popolazione che vive in famiglie a basso reddito

	2010-11	2013-14
Piemonte	16.3	16.8
Nord	15.8	16.2
Italia	17	17.5

2. Il profilo demografico

Nella tabella sottostante riportiamo i dati relativi ai movimenti anagrafici del Piemonte. Dal 2010 ad oggi la popolazione piemontese è diminuita di circa 81.500 abitanti.

Tab. 1 Movimenti anagrafici delle Province del Piemonte - Maschi + Femmine - Popolazione residente al 31 Dicembre

Provincia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alessandria	440.613	426.952	427.354	433.996	431.885	428.826	426.658	424.174
Asti	221.687	217.407	217.978	219.988	219.292	217.574	216.677	215.884
Biella	185.768	181.868	181.426	182.325	181.089	179.685	178.551	177.067
Cuneo	592.303	586.113	589.102	592.365	592.060	590.421	589.108	588.559
Novara	371.802	365.286	367.022	371.686	371.418	370.525	370.143	369.595
Torino	2.302.353	2.243.382	2.254.720	2.297.917	2.291.719	2.282.197	2.277.857	2.269.120
Verbano-CO	163.247	160.079	160.143	161.412	160.883	160.114	159.664	159.159
Vercelli	179.562	176.576	176.307	177.109	176.121	174.904	173.868	172.307
Piemonte	4.457.335	4.357.663	4.374.052	4.436.798	4.424.467	4.404.246	4.392.526	4.375.865

Fonte: Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte – IRES Piemonte

Nel 2017, per il quarto anno consecutivo, la popolazione piemontese è diminuita rispetto all'anno precedente (-16.661 residenti, pari a -3,8 per mille), ad un ritmo in aumento rispetto all'anno precedente, raggiungendo a fine anno 4.375.865 residenti. Il calo piemontese è molto intenso rispetto a quello registrato dalle altre regioni del centro-nord con cui in genere si confronta: anzi, regioni come la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna mostrano un aumento di popolazione (rispettivamente +1,7, +4,5 e +0,9 per mille), mentre il Veneto è stabile (diminuisce solo dell'0,5 per mille). Inoltre queste regioni vedono un miglioramento dei valori rispetto al 2016. L'importante flessione piemontese è dovuta al saldo naturale negativo (-22.711), in aggravamento, non compensato da flussi migratori sufficienti (+6.050), in calo rispetto al 2016 per effetto delle registrazioni anagrafiche per altri motivi.

³ Il valore mediano è diviso in due la popolazione, secondo la distribuzione del reddito equivalente superiore.

Le dinamiche demografiche in Piemonte riflettono dal 2011 è in corso un lento ma costante processo di “stagnazione demografica”, legata a un calo ininterrotto delle nascite dal 2008 (meno 19,8% di cui la maggior parte riguarda i nati italiani , sebbene siano diminuiti, anche se in misura inferiore, anche i nati stranieri) e a una diminuzione dei flussi in entrata dall'estero, cui fa da contraltare un numero crescente numero di espatri.

LA SPERANZA DI VITA IN PIEMONTE

La speranza di vita alla nascita, in aumento rispetto al 2010, ma in leggera diminuzione se rapportata al 2016, vede il Piemonte con valori nettamente inferiori a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e anche, seppur lievemente, alla media nazionale. Se nel decennio la speranza di vita sia in Piemonte che nelle Province è aumentata, nell'ultimo anno assistiamo a una flessione marcata a Torino, che con Novara rimane, tuttavia, la provincia piemontese con l'aspettativa di vita più elevata. Fanalino di coda è Vercelli.

.Tab. 2 Speranza di vita alla nascita nelle Regioni italiane-dati al 2017

Regione	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Piemonte	81,6	81,8	81,9	82,1	82,5	82,1	82,6	82,5
Valle D'Aosta	81,3	81,7	81,9	82,1	82,1	81,1	81,9	81,9
Lombardia	82	82,4	82,3	82,6	83,1	82,8	83,2	83,2
Trentino Alto Adige	82,6	83	83	83,2	83,5	83,3	83,6	83,8
Veneto	82,4	82,5	82,5	82,7	83,1	82,9	83,3	83,4
Friuli Venezia Giulia	81,8	81,9	81,9	82	82,6	82,4	82,8	83
Liguria	81,6	81,7	81,8	81,9	82,5	82,2	82,7	82,7
Emilia Romagna	82,3	82,6	82,5	82,8	83,1	82,9	83,2	83,2
Toscana	82,4	82,5	82,4	82,7	83,2	82,8	83,3	83,2
Umbria	82,3	82,7	82,5	82,7	83,2	82,9	83,3	83,3
Marche	82,8	82,9	82,9	83	83,3	83	83,4	83,2
Lazio	81,2	81,3	81,4	81,8	82,3	82,2	82,7	83,3
Abruzzo	81,6	81,7	82	82,2	82,6	82,3	82,8	82,6
Molise	81,6	81,6	81,9	82,1	82,3	82,1	82,6	82,3
Campania	80	80,1	80,4	80,5	80,9	80,5	81,1	81
Puglia	82	82	82,2	82,3	82,6	82,4	82,8	82,7
Basilicata	81,8	82	82,1	82	82,4	82	82,4	82,3
Calabria	81,5	81,5	81,5	81,8	82	81,9	82,3	82
Sicilia	80,8	80,7	80,9	81,2	81,6	81,3	81,8	81,6
Sardegna	81,8	81,7	81,8	82	82,4	82,2	82,6	82,8
Italia	81,7	81,9	81,9	82,2	82,6	82,3	82,8	82,7

Fonte: Istat

Tab.3 Speranza di vita alla nascita nelle Province piemontesi-dati al 2017

Provincia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Alessandria	81,2	81,5	81,2	81,6	82,1	81,6	81,9	81,9
Asti	81,2	81,6	81,6	81,7	82	81,5	81,8	82,1
Biella	81,5	81,5	81,7	81,5	82,1	81,3	82	82,7
Cuneo	81,5	81,9	81,8	82,1	82,3	82	82,5	82,5
Novara	81,9	82	82,3	82,3	82,7	82,4	82,8	82,9
Torino	82	82,1	82,2	82,3	82,9	82,5	83,1	82,9
Verbano-CO	81,4	81,3	81,5	82	82,2	81,5	82,5	82,3
Vercelli	80,7	81,4	81,6	81,2	81,7	81,4	81,7	81,7

LA DINAMICA MIGRATORIA

Nel 2017 il saldo migratorio si è mostrato in calo rispetto all'anno precedente, +6.050 persone, contro le 7.532 dell'anno precedente. In realtà, entrambi i saldi con l'interno e con l'estero sono positivi e in crescita, una crescita 'nascosta' però dall'aumento di cancellazioni correttive delle registrazioni nelle anagrafi. Sono in aumento tutti i movimenti in entrata ed uscita rispetto agli altri comuni, e verso e dall'estero. In termini relativi alla popolazione si tratta di un incremento migratorio dell'1,4 per mille.

A fine 2017 la popolazione con cittadinanza straniera risulta aumentata rispetto all'anno precedente di 4.632 unità. Questa crescita della popolazione straniera avviene dopo la continua flessione dal 2013 al 2016: da 425.523 a 418.874 unità. A fine 2017 la popolazione con cittadinanza straniera in Piemonte ammonta a 423.506 persone.

Tab. 4 Cittadini stranieri - Movimenti anagrafici delle Province del Piemonte al 31 dicembre 2017

Provincia	Nati	Morti	Iscritti dall'Estero	Totale Iscritti	Cancellati l'estero	per Totale Cancellati	Popolazione al 31 Dicembre	residente
Alessandria	624	73	2.811	5.620	413	4.856	46.149	
Asti	369	64	1.439	2.881	359	3.054	24.425	
Biella	108	18	792	1.707	112	1.786	9.917	
Cuneo	971	100	3.860	8.002	754	8.049	60.376	
Novara	608	42	2.253	4.748	282	4.629	38.037	
Torino	3.020	284	10.395	22.166	1.630	23.533	220.403	
Verbano-CO	93	19	964	1.859	113	1.629	10.214	
Vercelli	205	13	1.079	2.095	144	2.295	13.985	
Piemonte	5.998	613	23.593	49.078	3.807	49.831	423.506	

L'INVECCHIAMENTO DELLA SOCIETÀ PIEMONTE E IL PROBLEMA DELLA DIPENDENZA

Gli indicatori demografici mostrano come il Piemonte si confermi una delle Regioni più “vecchie” d'Italia, con un'età media pari a 46,8 anni contro i 45,5 della media nazionale, superata solo da Liguria e Friuli Venezia Giulia, dati che trovano conferma, di conseguenza, nell'indice di vecchiaia e di dipendenza degli anziani. Per quanto riguarda l'indice di dipendenza strutturale, un indicatore di rilevanza economica e sociale, corrispondendo al numero di individui non autonomi per ragioni demografiche (età ≤ 14 e età ≥ 65) ogni 100 potenzialmente indipendenti (età 15-64), il Piemonte mostra valori peggiori di quelli del complesso delle Regioni del Nord, del Nord-Ovest e nazionali.

Tab. 5 Indici demografici delle Regioni italiane al 31 dicembre 2017

Regione	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza giovanile	Indice di dipendenza degli anziani	Percentuale popolazione 0-14	Percentuale popolazione tra i 15 e i 64 anni	Percentuale popolazione con 65 anni e oltre	Età media totale
Piemonte	201,3	20,2	40,7	12,6	62,2	25,3	46,8
Valle D'Aosta	176	21,1	37,2	13,4	63,1	23,5	45,9
Lombardia	162,2	21,6	35,1	13,8	63,8	22,4	45
Trentino Alto Adige	135,8	23,6	32,1	15,2	64,2	20,6	43,5
Veneto	167,7	21,1	35,4	13,5	63,9	22,6	45,4
Friuli Venezia Giulia	212,9	19,7	41,9	12,2	61,9	25,9	47,3
Liguria	252,4	18,6	47,1	11,3	60,3	28,4	48,8
Emilia Romagna	180,1	21	37,9	13,2	62,9	23,8	46
Toscana	201,4	20,1	40,6	12,5	62,2	25,2	46,8
Umbria	199,3	20,4	40,6	12,7	62,1	25,2	46,7
Marche	191,3	20,5	39,1	12,8	62,7	24,5	46,3
Lazio	158,5	20,7	32,8	13,5	65,1	21,4	44,8
Abruzzo	187,6	19,7	36,9	12,6	63,9	23,6	45,9
Molise	211,2	17,8	37,7	11,5	64,3	24,2	46,5
Campania	125,2	22,1	27,6	14,7	66,8	18,5	42,3

Puglia	162,5	20,5	33,4	13,3	65	21,7	44,4
Basilicata	186,7	18,5	34,6	12,1	65,3	22,6	45,5
Calabria	158,4	20,4	32,4	13,4	65,4	21,2	44,2
Sicilia	149,3	21,4	32	14	65,2	20,8	43,7
Sardegna	202,7	17,5	35,4	11,4	65,4	23,2	46,4
Italia	168,9	20,8	35,2	13,4	64,1	22,6	45,2

Fonte: Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte – IRES Piemonte

La provincia con l'indice di vecchiaia più elevato è quella di Biella, seguita da Alessandria: sono anche i territori con l'età media totale più elevata e la maggior percentuale di over 65.

Tab. 6 Indici demografici Province piemontesi al 31 dicembre 2017

Provincia	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza giovanile	Indice di dipendenza degli anziani	Percentuale popolazione 0-14	Percentuale popolazione tra i 15 e i 64 anni	Percentuale popolazione con 65 anni e oltre	Età media totale
Alessandria	244,1	18,4	44,9	11,3	61,2	27,5	48,5
Asti	209,3	20,1	42,1	12,4	61,6	26	47,2
Biella	258,9	18,2	47	11	60,5	28,5	48,9
Cuneo	178,1	21,5	38,3	13,5	62,6	24	45,7
Novara	179,2	20,6	36,9	13,1	63,5	23,4	45,9
Torino	195,7	20,5	40,2	12,8	62,2	25	46,6
Verbano-CO	229,7	18,4	42,3	11,5	62,2	26,3	47,9
Vercelli	234,3	18,7	43,7	11,5	61,6	26,9	48,1
Piemonte	201,3	20,2	40,7	12,6	62,2	25,3	46,8

Fonte: Osservatorio Demografico Territoriale del Piemonte – IRES Piemonte

L'invecchiamento della popolazione rende centrale il tema dell'assistenza sanitaria e sociale e d un ripensamento del modello di welfare, con una maggiore attenzione ai servizi rivolti agli anziani, la cui percentuale trattata in servizi di assistenza domiciliare integrata ammontava nel 2016 al 3,3% degli over 65 secondo i dati NSIS - Sistema informativo per l'assistenza domiciliare (SIAD) del Ministero della Salute, e allo 0,6 % nel 2015 secondo i dati Istat per quanto concerne l'assistenza socio-assistenziale.

La popolazione residente attesa per il Piemonte è stimata pari, secondo lo scenario mediano, a 4.215.313 (-4%) nel 2045 e a 3.879.882 milioni (-11%) nel 2065. Considerando la variabilità associata agli eventi demografici, la stima della popolazione al 2065 oscilla da un minimo di 3.307.166 a un massimo di 4.470.066. La probabilità di un aumento della popolazione al 2065 è pari al 7%. Sempre nello scenario mediano, la popolazione over 65 sarebbe del 34,5% nel 2045 e del 32,8 nel 2065, con un conseguente innalzamento dell'indice di vecchiaia a 288 nel 2045, per passare a 268 nel 2065.

Tab. 7 Previsioni demografiche Istat al 2065 per il Piemonte, scenario mediano

Anno	Popolazione	Saldo	Popolazione over 65	Indice di vecchiaia
2018	4.388.771	-4077	25,2	200
2019	4.384.694	-3991	25,4	203
2020	4.380.703	-3947	25,6	207
2025	4.357.986	-5403	26,9	229
2030	4.328.759	-6296	28,9	256
2035	4.296.532	-6606	31,4	274
2040	4.261.168	-8057	33,5	286
2045	4.215.313	-11230	34,5	288
2050	4.151.228	-15234	34,3	285
2055	4.067.763	-18499	33,8	281
2065	3.879.882	-16563	32,6	268

3. Il profilo istituzionale

Il numero dei comuni

Sono 1.197 i comuni piemontesi e la Regione Piemonte si attesta al secondo posto per numero di comuni dopo la Lombardia (1.523 comuni).

Con riferimento alle aree vaste, si hanno:

- 188 comuni nella provincia di Alessandria;
- 118 comuni nella provincia di Asti;
- 78 comuni nella provincia di Biella;
- 250 comuni nella provincia di Cuneo;
- 88 comuni nella provincia di Novara;
- 316 comuni nella città metropolitana di Torino;
- 76 comuni nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- 83 comuni nella provincia di Vercelli.

Nove fusioni di comuni entrate in vigore tra il 2016 e il 1 gennaio 2018 hanno prodotto una seppur minima riduzione del numero storico di comuni piemontesi (1.206). Infatti, dopo il censimento del 2011 sono stati istituiti i seguenti nuovi comuni:

- Lessona (01/01/2016), da fusione per incorporazione di Crosa in Lessona;
- Campiglia Cervo (01/01/2016), da fusione per incorporazione di San Paolo Cervo e Quittengo in Campiglia Cervo;
- Borgomezzavalle (01/01/2016), da fusione di Seppiana e Viganella;
- Pettinengo (01/01/2017), da fusione per incorporazione di Selve Marcone in Pettinengo;

- Cassano Spinola (01/01/2018), da fusione per incorporazione di Gavazzana in Cassano Spinola;
- Alluvioni Piovera (01/01/2018), da fusione di Alluvioni Cambiò e Piovera;
- Alto Sermenza (01/01/2018), da fusione di Rima San Giuseppe e Rimasco;
- Cellio con Breia (01/01/2018), da fusione di Breia e Cellio;
- Varallo (01/01/2018), da fusione per incorporazione di Sabbia in Varallo.

Contestualmente è nato il nuovo comune di Mappano.

La seguente tabella riepiloga la distribuzione dei comuni ai sensi della ripartizione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura di cui alla D.C.R. 826 – 6658 del 12.05.1988.

Tabella 7

	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
n. comuni	519	346	332
% comuni	43,3%	28,9%	27,8%

Dei 519 comuni montani, ben 117 devono gestire territorio al di sopra dei 2.500 metri di altezza.

La successiva tabella 8, che riepiloga la distribuzione dei comuni piemontesi in considerazione del numero di abitanti, aggiornata ai dati Istat di fine 2015, evidenzia la profonda frammentazione del territorio piemontese, che ha il numero più elevato di piccoli comuni d'Italia e solo l'11,4% dei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti⁴.

Tabella 8

	Sotto i 5.000	Compresi tra 5 e 15 mila	Sopra i 15.000
n. comuni	1.061	89	47
% comuni	88,6%	7,4%	4%

La frammentazione del territorio in tanti piccoli comuni è confermato dai seguenti dati:

- il 56% dei piccoli comuni piemontesi ha meno di 1.000 abitanti;
- il 24% è ricompreso tra 1.001 e 2.000 abitanti;
- il 10% tra 2.001 e 3.000 abitanti.

Nel complesso sono ben 594 i comuni sotto ai mille abitanti, pari al 49,5% dei comuni piemontesi (dei 519 comuni montani piemontesi, il 93% è al di sotto dei 5.000 abitanti).

4

Su scala nazionale, sono 5.544 i piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, pari al 69,6%, contro l'88,6% dei comuni piemontesi.

La superficie territoriale

Il Piemonte, con una superficie complessiva pari a 25.402 km quadrati, è la seconda regione italiana per estensione territoriale dopo la Sicilia (25.711 km quadrati).

Di seguito la tabella 9 che indica la distribuzione della superficie territoriale in base alla ripartizione tra montagna, collina e pianura, tenendo sempre conto della deliberazione del consiglio regionale del 1988.

Tabella 9

	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
Superficie (km. quadrati)	13.109,57	5.578,43	6.714
% superficie	51,6%	22%	26,4%

Le percentuali variano nella classificazione ISTAT, che considera collinari circa 160 comuni inseriti invece quali montani dalla ripartizione “regionale”. Infatti, secondo i dati ISTAT le percentuali di superficie territoriale sono così distribuite: 43,3% montagna, 30,3% collina, 26,4% pianura. Va rimarcata la specificità della Provincia del VCO, riconosciuta dalla legislazione statale e regionale quale provincia interamente montana. La tabella 10 riepiloga la distribuzione della superficie dei comuni piemontesi in considerazione del numero di abitanti, aggiornata ai dati ISTAT di fine 2015, dando evidenza che più dei tre quarti della superficie piemontese insiste sui territori di piccoli comuni e prevalentemente su aree montane.

Tabella 10

	Nei comuni sotto i 5.000 abitanti	Nei comuni compresi tra 5 e 15 mila abitanti	Nei comuni sopra i 15.000 abitanti
Superficie (km. quadrati)	19.953,75	2.817,05	2.631,2
% superficie	78,5%	11,1%	10,4%

La popolazione

La popolazione piemontese ammonta a 4.396.293 unità (dati da archivio annuario Regione Piemonte 2017).

La seguente tabella indica la distribuzione della popolazione ai sensi della classificazione e ripartizione del territorio regionale tra montagna, collina e pianura di cui alla D.C.R. 826 – 6658 del 12.05.1988.

Tabella 11

	MONTAGNA	COLLINA	PIANURA
n. abitanti	668.357	1.169.413	2.558.523
% n. abitanti	15,3%	26,6%	58,1%

Secondo i dati ISTAT le percentuali di popolazione sono così distribuite: 11,2% montagna, 30,7% collina, 58,1% pianura.

LE MATERIE OGGETTO DI RICHIESTA PER ULTERIORI COMPETENZE LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE

A partire proprio dal contesto socio-economico ed istituzionale della Regione Piemonte, sono state individuate le materie oggetto di richiesta per ulteriori competenze legislative e amministrative ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo i seguenti criteri:

- 1) funzionalità delle stesse rispetto alle scelte strategiche per lo sviluppo economico e territoriale che la Regione intende perseguire;
- 2) riunificazione di competenze di alcune materie che solo parzialmente sono state attribuite all'intervento legislativo regionale;
- 3) raggiungimento di obiettivi di semplificazione nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino e tra Pubblica Amministrazione ed imprese;
- 4) individuazione di specificità nel contesto della programmazione ed erogazione di servizi in relazione soprattutto al contesto demografico.

Questi criteri portano all'individuazione di maggiori competenze legislative ed amministrative nelle seguenti materie che vengono di seguito approfondite:

- a) Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali
- b) Protezione civile e infrastrutture
- c) Tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria
- d) Politiche sanitarie
- e) Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale
- f) Ambiente
- g) Fondi sanitari integrativi
- h) Rapporti internazionali e con l'Unione Europea

a) Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

Le proposte avanzate sono finalizzate a ottenere una migliore operatività nel recupero e nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente, mediante il riconoscimento di una maggiore autonomia normativa regionale in materia edilizia, in relazione ai costi delle trasformazioni, nonché nell'attuazione della pianificazione paesaggistica e nella gestione autorizzativa degli interventi sul territorio.

Si propone di attivare "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" in merito alle competenze in materia di governo del territorio e del paesaggio di seguito elencate:

- la potestà di definire azioni e strumenti innovativi e specifiche politiche urbane a regia regionale finalizzate a promuovere e attuare processi strutturali di rigenerazione urbana, di natura innovativa organica e semplificata, in grado di agire sulle componenti naturali e antropiche del territorio, fisiche e spaziali

(edifici, spazi pubblici e ambiente), sul sistema economico e produttivo, sulla componente sociale con azioni di innovazione sulla filiera dell'abitare;

- gli aspetti procedurali, fiscali ed economici delle trasformazioni edilizie, al fine di meglio corrispondere alle esigenze di semplificazione e di sostegno alle iniziative di intervento volte al recupero e alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente in coerenza con le politiche di contenimento del consumo di suolo, con particolare riferimento alla possibilità di sostituzione del tessuto edilizio degradato mediante procedure edilizie semplificate;
- nell'ambito della riforma della disciplina nazionale urbanistica ed edilizia, maggiore autonomia normativa in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e insediative regionali, in merito ai limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi;
- maggiore autonomia nell'attuazione della pianificazione paesaggistica e nella gestione delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, considerato che la Regione Piemonte si è dotata di piano paesaggistico regionale approvato nell'ottobre 2017, predisposto in copianificazione con il MiBACT;
- eliminazione del parere preventivo – obbligatorio e non vincolante - da parte della Soprintendenza nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione o dagli enti da essa delegati, ai sensi dell'articolo 146, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per i Comuni che abbiano adeguato il proprio strumento urbanistico generale al piano paesaggistico regionale;
- regionalizzazione delle risorse per l'attivazione dei programmi di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici ed idrogeologici del territorio piemontese.

Con riferimento all'ambito dei beni culturali, l'impianto del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", esprime una visione centralizzata delle competenze, riduttiva del ruolo regionale, utilizzando il criterio dominicale ai fini del riparto delle funzioni in tema di valorizzazione dei beni culturali. La proposta di riconoscere alla Regione la potestà legislativa relativamente alla valorizzazione, compresa la gestione dei beni culturali appartenenti allo Stato, risponde all'esigenza di garantire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di efficienza e di economicità, di responsabilità e di unicità dell'Amministrazione, una politica della Regione unitaria, coordinata ed indifferenziata su tutti i beni presenti sul territorio regionale a prescindere dal soggetto titolare.

In particolare si chiede:

- il riconoscimento alla Regione della potestà legislativa relativamente alla valorizzazione (ivi compresa la gestione) dei beni culturali appartenenti allo Stato, presenti sul territorio regionale, in linea con quanto previsto dal dettato costituzionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali). Nel Piemonte esistono due esperienze che possono rappresentare un punto di riferimento: il Museo Egizio e il Consorzio delle residenze reali sabaude. Questi due esempi fanno comprendere come il processo di autonomia diventi moltiplicatore di risorse permettendo la messa a sistema di diversi contributi provenienti da enti pubblici e privati. La regia regionale permetterebbe, inoltre, un maggior collegamento ed integrazione con altri interventi infrastrutturali. Nella valorizzazione dei beni culturali si devono tenere in dovuta considerazione molti aspetti quali l'accessibilità con mezzi pubblici, la rete stradale, il sistema dell'accoglienza, tutti aspetti strettamente connessi ad interventi a regia regionale. Ciò al fine di garantire una politica della Regione unitaria, coordinata ed indifferenziata su tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dall'appartenenza del bene stesso
- la gestione regionale della legge relativa ai fondi per beni Unesco (legge 77/2006) che permetterebbe una maggiore connessione con altri investimenti e altri interventi infrastrutturali;
- la gestione della legge 482/1999 sulle minoranze linguistiche e dei fondi ad essa connessi;
- trasferimento alla Regione dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni culturali sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, presenti sul territorio regionale, relativamente alle competenze già attribuite ad organi dello Stato (Soprintendenze: Archivistica e Bibliografica; Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) al fine di evitare differenziazioni ingiustificate tra tutela e valorizzazione. Allo Stato spetta la potestà legislativa in merito all'individuazione e disciplina delle categorie di beni da tutelare ed alla definizione di norme di principio che garantiscono l'unitarietà del sistema nazionale, ove la tutela del patrimonio storico ed artistico è riferita ex articoli 5 e 9 della Costituzione, all'insieme delle istituzioni repubblicane, grazie alla valorizzazione delle Autonomie locali e del decentramento.

b) Protezione civile e infrastrutture

In ambito di protezione civile, si chiede:

- l'attribuzione alla Regione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere prive di "rilevanza" per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentate dal procedimento di autorizzazione preventiva e dal deposito del progetto edilizio.

Attualmente le opere prive di rilevanza non sono regolate dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche: l'attribuzione di tale competenza alla Regione potrebbe essere esercitata anche nell'ottica di una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori per la pubblica amministrazione e per i cittadini.

In ambito di infrastrutture:

con riferimento alle infrastrutture al fine di fare chiarezza sulla ripartizione di funzioni fra Stato e regioni, poiché le regioni sono già chiamate a svolgere un ruolo sempre più rilevante nella regolamentazione ed amministrazione dei servizi pubblici, in considerazione del loro carattere di enti esponenziali degli interessi delle comunità sottostanti, dei cui bisogni collettivi hanno una più diretta, immediata ed approfondita conoscenza rispetto allo Stato, si chiede al Governo l'individuazione puntuale delle infrastrutture ferroviarie, degli aeroporti e della rete autostradale e stradale da considerare di interesse nazionale, in modo da garantire uno sviluppo armonico del territorio regionale, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità proprie di ciascuna zona. Il percorso attuativo delle competenze, come di seguito declinate, dovrà necessariamente essere governato su scala sovraregionale, attraverso una stretta collaborazione con le Regioni limitrofe, utilizzando gli strumenti di cooperazione quali intese ed accordi.

I contenuti della proposta formulata dalla Regione Piemonte sono stati elaborati con un approccio alle reti infrastrutturali da definire coniugando i riferimenti comunitari e nazionali con le indicazioni dei territori, secondo una scala che preveda le regioni quale raccordo tra livello locale e livello centrale, come già avviene in determinati ambiti.

Grandi reti di trasporto e di navigazione

La Regione chiede:

- la competenza ad approvare le infrastrutture strategiche di interesse regionale sul territorio piemontese, nonché quelle di competenza statale di intesa con il Governo entro un termine predeterminato (per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, si rinvia a quanto previsto in materia di tutela dell'ambiente), con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento extraregionale e a ponti, trafori e viadotti e la disponibilità dei necessari fondi destinati agli investimenti;
- l'attribuzione della potestà concessoria in merito alle autostrade, per le tratte insistenti sul territorio regionale, con introito dei relativi canoni; con la conseguente facoltà di approvare lo schema di convenzione per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con il soggetto concessionario e di indirizzare gli utili della gestione del servizio autostradale verso il potenziamento del sistema infrastrutturale piemontese;
- la disponibilità dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e ferroviarie ricadenti sul territorio di propria competenza, nonché le risorse per l'acquisizione o il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale;
- il trasferimento al demanio regionale delle strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono nel territorio piemontese e che vengano conseguentemente trasferite le funzioni di programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di dette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie che insistono sul territorio regionale, si chiede:

- l'attribuzione della potestà concessoria della rete fondamentale, complementare e linee di nodo attualmente conferite al gestore dell'infrastruttura nazionale e di quelle di nuova costruzione, per migliorare il servizio ferroviario regionale, sia sotto il profilo della sicurezza, che del miglior utilizzo delle reti, derivante dalla loro integrazione all'interno del sistema già affidato al gestore regionale.

Aeroporti civili

La Regione chiede:

- la competenza ad approvare i progetti delle infrastrutture ricadenti sul territorio piemontese, nonché di quelle di competenza statale, di intesa con il Governo entro un termine predeterminato (per quanto riguarda le procedure di valutazione di impatto ambientale, si rinvia a quanto previsto in materia di tutela dell'ambiente);
- l'attribuzione alla Regione della *governance* degli aeroporti piemontesi, con assunzione del ruolo di ente concedente e di un più incisivo coinvolgimento nella redazione del piano aeroportuale;
- un maggiore ruolo regionale, sempre in relazione agli aeroporti piemontesi, circa la proposizione e l'identificazione di eventuali aree ad economia differenziata, come elemento propulsivo del territorio e come eventuale titolo di compensazione per i disagi ambientali;
- la possibilità di attuare distretti logistici integrati, anche con altre Regioni, promuovendo in essi azioni congiunte con operatori privati e coi gestori delle reti infrastrutturali.

c) Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

Tutela del lavoro

Al fine di favorire un adeguato inserimento al lavoro delle persone che a diverso titolo ne siano escluse e per sostenere la ricerca e la formazione di professionalità necessarie allo sviluppo delle imprese del territorio, è indispensabile che siano presenti capillarmente e contestualmente una adeguata rete di servizi per l'impiego e interventi di politica attiva del lavoro che favoriscano il proficuo incontro tra domanda e offerta di lavoro, laddove tale incrocio non si sviluppi naturalmente. Questi due elementi, servizi e politiche attive per il lavoro, sono ricondotti alla dizione costituzionale "tutela e sicurezza del lavoro" di cui all'art. 117 della Costituzione.

La rete dei servizi territoriali per il lavoro è stata recentemente riorganizzata con la legge regionale n. 7/2018, in applicazione dei commi 793 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2018, nella quale si assegnano all'Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione, i compiti di gestione dei Centri per l'impiego territoriali, per garantire il permanente esercizio, differenziato nei diversi territori, delle funzioni amministrative già esercitate dai servizi provinciali per l'impiego. La legge regionale

ricosce i Centri per l'impiego come snodo fondamentale di erogazione dei programmi e delle politiche attive per il lavoro, valorizzando il loro ruolo di *governance* della rete locale dei servizi per l'impiego e di garanzia e uniformità di trattamento di tutti i cittadini. I dispositivi di politica attiva del lavoro, che perseguono il fine di assicurare a tutti i cittadini un sostegno per la ricerca di un'occupazione adeguata e un proficuo inserimento professionale, sono messi a disposizione dallo Stato e dalle Regioni in una logica di complementarietà e adeguatezza, lasciando al livello locale la responsabilità della gestione degli interventi per il tramite delle reti locali dei servizi, con il coordinamento del servizio pubblico.

A tal fine, la Regione chiede:

- un quadro di risorse stabile:
 1. per i costi del personale e gli altri costi di funzionamento dell'Agenzia regionale per il Lavoro, inclusi quelli connessi al "piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2015, con l'obiettivo di ottimizzare la spesa complessiva statale e regionale in materia. Si tratta, infatti, di potenziare il personale addetto ai centri per l'impiego, in modo da contenere i tempi medi di attesa per la presa in carico dell'utenza, garantire una migliore implementazione del servizio attraverso un maggior incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed intensificare i servizi offerti dai centri stessi e dalla rete locale dei servizi, recuperando l'enorme ritardo rispetto agli standard europei; le risorse definite con la legge di stabilità e il piano di rafforzamento consentono un livello "minimo" di erogazione dei servizi, non adeguato ad assicurare i livelli essenziali dei servizi stabiliti dal decreto legislativo n. 150/2015. Tutto ciò alla luce della legislazione corrente e nell'ottica di una conferma degli attuali assetti organizzativi e stabilizzazione delle risorse;
 2. per rafforzare la rete informatica allo scopo di garantire l'interoperabilità delle banche dati con i servizi forniti dall'INPS e dalle altre istituzioni, nonché la circolazione delle informazioni tra operatori nella rete locale dei servizi e, quindi, migliorare il servizio fornito dai Centri per l'impiego;
 3. per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150/2015; l'obiettivo è quello di assicurare, nella logica di sinergia, sussidiarietà e collaborazione con il sistema dei soggetti accreditati, nel quadro dei principi di cui al decreto legislativo n. 150/2015, i seguenti servizi per le diverse fasce di utenza: orientamento di base e specialistico, supporto alla ricerca del lavoro, orientamento e supporto all'autoimpiego, attività per la qualificazione professionale, supporto all'attivazione di tirocini e strumenti di conciliazione. Tali prestazioni si affiancherebbero alle misure di formazione e orientamento, nonché ai diversi programmi europei rivolti, in particolare, all'inserimento lavorativo dei giovani e la ricollocazione degli adulti in difficoltà;
- maggiore autonomia programmatica e finanziaria per consentire la gestione della flessibilità degli strumenti messi in campo dai diversi soggetti, in modo da renderli adeguati e funzionali alla durata dei diversi strumenti di sostegno al

reddito e la loro piena integrazione con il sistema della formazione e dell'istruzione per i giovani, mediante la richiesta di ulteriore discrezionalità nell'adattamento dei percorsi formativi identificati dal MIUR, coordinandoli con le necessità del mercato del lavoro locale al fine di ricondurre ad unità il sistema di intervento per la "tutela" del lavoro. I mercati del lavoro hanno una spiccata caratterizzazione regionale e la Regione, in quanto ente di governo territoriale, deve avere la possibilità di definire e regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro, individuando le priorità e modulando gli interventi rispetto ai beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e trasparenza;

- un completo livello di autonomia nella gestione da parte della Regione dei programmi di politica attiva in capo al Ministero e ANPAL (come ad esempio il Piano Garanzia Giovani, il PON Inclusion, l'Assegno di ricollocazione). Tale indirizzo va altresì confermato nella prossima programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea per consentire il conseguimento degli obiettivi di cui sopra. Analogamente, ANPAL Servizi, in qualità di strumento operativo di ANPAL, dovrebbe adeguare la propria organizzazione ed operare in modo organico a supporto delle competenti strutture regionali e dell'Agenzia Piemonte Lavoro per sostenere l'attuazione delle politiche ricondotte alla regia regionale e le reti locali dei servizi per l'impiego;
- vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con specifico riferimento ai tirocini, consentendo alla Regione di concordare con gli Ispettorati territoriali del lavoro misure complementari di controllo sugli stessi. Si tratta, infatti, di rafforzare le azioni di controllo e ispettive per riuscire a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nell'utilizzo degli strumenti di politica attiva, ricondotti alla regia regionale.

In questo quadro, vanno regolati i rapporti con le direzioni territoriali del lavoro in merito alla convocazione e gestione dei tavoli di crisi, confermando le competenze regionali al riguardo, per la loro diretta attinenza con la regia regionale degli interventi di politica attiva del lavoro.

Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

La richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia su tale materia riguarda:

- gli strumenti, anche normativi, atti a realizzare un'offerta educativa e formativa integrata di Istruzione tecnica e professionale e di Istruzione e Formazione professionale (leFP) che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica, assicurare pari opportunità di accesso e di servizio per tutti i giovani in formazione e istruzione e innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio e rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie;
- la definizione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli

strumenti di flessibilità e autonomia, con particolare riferimento all'Istruzione tecnica e all'Istruzione professionale; in tale ambito, la Regione Piemonte, a partire dalle dotazioni di personale e tecnologiche complessivamente previste per il territorio regionale dal MIUR, deve disporre di poteri relativi all'organizzazione del Servizio Istruzione;

- l'attribuzione alla Regione delle risorse necessarie a garantire il diritto dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione nel "sistema di istruzione" o nel "sistema di istruzione e formazione professionale" (ad oggi i trasferimenti ministeriali alle Regioni per la *leFP* sono residuali, definiti annualmente e ripartiti su criteri che non permettono il pieno esercizio delle competenze esclusive e un'offerta adeguata al volume della domanda). L'obiettivo è agire, nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di ridurre il tasso di dispersione scolastica e di innalzare la percentuale dei giovani che hanno una istruzione di livello secondario e terziario. In particolare, occorre garantire una offerta di percorsi di *leFP*, e le necessarie azioni personalizzate, che permettano di conseguire una qualifica professionale e livelli via via più elevati di qualificazione in una logica di filiera formativa estesa, rispondente alle opportunità del sistema economico e produttivo regionale. Occorre, inoltre, qualificare e arricchire l'offerta di istruzione tecnica e professionale, a partire dalla piena valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché garantire un'offerta coerente di percorsi di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei giovani con istruzione di livello terziario;
- finanziamento continuativo riguardo ai percorsi IFTS e ITS per dare certezza e continuità ai giovani e alle imprese, nonché per aumentarne il numero e il ruolo che essi potranno svolgere nell'ambito delle competenze Industry 4.0; tutti i percorsi dovranno essere realizzati attraverso una reale cooprogettazione tra le scuole, le università e le imprese;
- il conseguimento di un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione, sia dal punto di vista strutturale che tecnologico;
- le funzioni di competenza statale in materia di edilizia scolastica e diritto allo studio;
- la disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie;
- la disciplina dell'educazione degli adulti;
- la valorizzazione delle forme di alternanza e diffusione delle diverse forme di apprendimento sui luoghi di lavoro in tutti i livelli di formazione e istruzione, attraverso un maggior raccordo con gli Uffici scolastici regionali e le autonomie scolastiche, in una logica di integrazione e mutuo sostegno con il sistema di

istruzione e formazione professionale regionale e le politiche attive del lavoro regionalmente definite e connesse alle strategie di sviluppo locale;

- la competenza legislativa, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, in relazione alle connessioni tra il sistema universitario e il sistema produttivo regionale, funzionale alla creazione di percorsi di formazione terziaria universitaria, con riferimento anche alle esigenze di formazione duale e/o permanente, progettati dalle Università in collaborazione con gli stakeholders di riferimento ed orientati ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro.

d) Politiche sanitarie

In tema di tutela della salute, nei rapporti con il governo, è necessario consolidare il principio di leale collaborazione tra i livelli istituzionali e favorire il pieno esercizio delle responsabilità regionali nel perseguire e raggiungere l'obiettivo di offrire ai cittadini livelli di servizi coerenti con i provvedimenti nazionali (ad esempio, nuovi LEA, obbligo vaccinale), tenendo conto della non rinunciabile e necessaria autonomia della Regione Piemonte nella programmazione e organizzazione dei Servizi Sanitari Regionali. Di seguito vengono individuati i temi su cui consolidare l'autonomia regionale in materia di tutela della salute senza far venire meno il rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Molti dei temi analizzati tengono conto del documento approvato dai Presidenti delle Regioni, nella seduta di giugno 2017.

A tal proposito, la Regione chiede:

- che le risorse del fondo sanitario non abbiano vincoli di destinazione, eliminando i vincoli sulle risorse del fondo sanitario nazionale e sui singoli fattori produttivi: personale, dispositivi, farmaci, privato accreditato, beni e servizi, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica e la responsabilità delle singole regioni di garantire una gestione in equilibrio economico-finanziario nel rispetto della macro allocazione delle risorse (attualmente: 51% territoriale-distrettuale, 44% ospedaliera, 5% per la prevenzione). Nel corso degli anni le politiche sanitarie sono state caratterizzate da un significativo aumento delle risorse vincolate, con almeno tre conseguenze negative: a) si generano aspettative nei portatori di interesse, nelle categorie interessate dal 'vincolo', alimentando pretese e spinte a politiche settoriali, non organiche, con evidenti ricadute negative sui servizi sanitari regionali, b) si genera un'inutile e defatigante complessità burocratico-amministrativa, costringendo le amministrazioni (Stato centrale e Regioni) a impiegare risorse umane per documentare le modalità di impiego delle risorse vincolate ad un determinato settore, per controllarne formalmente l'utilizzo, con scarsa attenzione al risultato; c) si impedisce spesso un approccio sistemico ed organico ai problemi ed alla loro soluzione;
- maggiore autonomia nell'espletamento delle funzioni attinenti al sistema tariffario, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa;
- la valorizzazione del ruolo della Regione in materia di programmazione dell'offerta formativa dei professionisti sanitari. I fabbisogni formativi espressi dalla Regione – soggetto deputato costituzionalmente all'organizzazione e gestione del servizio sanitario - dovranno essere l'elemento guida, vincolante di

ogni decisione in materia, superando l'attuale prevalenza delle esigenze espresse dall'offerta formativa universitaria per la quale si chiede il completo trasferimento della competenza a livello regionale rendendo possibile, da parte delle ASL, ASO e AOU, l'assunzione dei medici specializzandi all'ultimo anno del corso di specializzazione. In questi anni l'offerta formativa in alcune discipline importanti è stata inferiore al fabbisogno regionale e ciò sta determinando un rischio per la tenuta del sistema sanitario, in assenza di risorse professionali adeguate e necessarie per rispondere ai bisogni della popolazione;

- la valorizzazione e la dismissione del patrimonio edilizio obsoleto e non più utilizzabile per nuovi investimenti sanitari. In un panorama di risorse scarse per investimenti in edilizia sanitaria e per il rinnovo e aggiornamento del parco tecnologico, occorre affrontare con forza la valorizzazione/messa a reddito di tutti i beni non strumentali e dei beni non più strumentali a seguito dei processi di riordino e riconversione delle reti assistenziali. Tale ipotesi, nella congiuntura economica attuale, può funzionare a condizione che sia attivato un vero e proprio piano nazionale di valorizzazione dei beni immobili individuando processi certi (nei risultati finali) e rapidi (nelle modalità) che consentano attraverso procedure di pervenire alla alienazione del patrimonio edilizio obsoleto e non più utilizzato ed utilizzabile;
- l'attribuzione di competenze aggiuntive alla Regione Piemonte per quanto riguarda i vincoli cimiteriali in considerazione della parcellizzazione amministrativa del sistema pubblico regionale;
- maggiore autonomia in ordine alla gestione del regime transitorio delle professioni sanitarie rispetto alle nuove norme nazionali.

e) Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale

L'applicazione dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione consentirebbe di mettere a frutto la quasi decennale esperienza maturata dalle regioni in ordine alla flessibilizzazione dei vincoli di finanza pubblica degli enti locali nell'ambito del cd Patto regionale, al fine di promuovere e agevolare gli investimenti.

In questo ambito, il Piemonte ha da sempre agito attivamente (si veda ad esempio il "Regolamento recante 'Disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010'"), spinto dalla oggettiva peculiarità di un territorio caratterizzato da un'elevata "polverizzazione" dei comuni.

Ciò ha imposto la necessità di un'applicazione mediata della disciplina nazionale, fortemente accentuata (a decorrere dal 2016) dall'estensione del pareggio di bilancio anche alle amministrazioni al di sotto dei 1.000 abitanti fino ad allora escluse dal Patto di stabilità interno

Tale necessità risulta confermata dai dati più recenti elaborati da IFEL con riferimento al biennio 2015-2016, che mostrano, a fronte di una modesta ripresa della spesa in conto capitale nei comuni medi (+65% nella fascia da diecimila-ventimila abitanti, non sufficiente, peraltro, a ritornare ai livelli pre-crisi), un calo nelle altre categorie.

In questa prospettiva, la Regione chiede:

- di rafforzare il ruolo regionale per consentire di ovviare alle rigidità della legge 243/2012 e del relativo D.P.C.M. attuativo (n. 21/2017), recentemente oggetto di forti critiche da parte anche della Corte Costituzionale (si veda, in particolare, la sentenza n. 247/2017).

Tale normativa, applicata per la prima volta nel 2017, ha prodotto risultati modesti se paragonati con quelli registrati precedentemente. Una sua più accentuata regionalizzazione consentirebbe di definire criteri applicativi, modalità e tempi più consoni alle reali esigenze territoriali, incardinando nella Regione un ruolo di regia che potrebbe rivelarsi fondamentale al fine di ottimizzare gli spazi finanziari disponibili (inclusi quelli messi a disposizione dello Stato, sui quali si sono registrati finora tassi di utilizzo modesti) e ridurre l'*overshooting*.

Il sistema farebbe perno sull'asse "Regione - enti di area vasta – comuni", valorizzando il ruolo del Consiglio delle autonomie locali e garantendo il rispetto dell'obiettivo aggregato di finanza pubblica richiesto al territorio. Esso, pertanto, non presenterebbe rischi di tenuta per la contabilità nazionale e non determinerebbe oneri aggiuntivi per nessuno dei soggetti coinvolti.

In altri termini, il modello regionalizzato, fermo restando l'obiettivo complessivo, è meglio in grado di calibrare i vincoli applicati ai singoli enti rispetto alle diverse caratteristiche dei suoi molteplici destinatari ed al variegato tessuto socio-economico delle diverse aree del Paese, senza che ciò comporti la rinuncia, da parte dello Stato, al proprio indispensabile potere di supervisione dei conti pubblici, anche in funzione dei vincoli comunitari.

Al suo interno, inoltre, potrebbero trovare spazio ulteriori meccanismi di coordinamento già parzialmente sperimentati nell'ordinamento regionale: da un lato, si potrebbe implementare, come già accaduto in alcune regioni a statuto speciale, un coordinamento centrale per l'accesso degli enti al mercato dei capitali per realizzare economie di scala e sviluppare una gestione efficace delle passività; dall'altro, si potrebbero raccordare regionalmente le capacità di assunzione lavorativa dei vari enti, sempre nell'ottica di un loro pieno utilizzo, in analogia a quanto consentito dalla normativa vigente nell'ambito delle forme associative degli enti locali;

- di avere piena autonomia sulla disciplina dei tributi regionali, a partire dalla tassa automobilistica a parità di gettito fiscale;
- di poter definire criteri applicativi, modalità e tempi, ai fini del ricorso all'indebitamento e agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale;
- di attribuire un ruolo rafforzato alla Regione nell'istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio piemontese confinanti con l'estero e comunque con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori montani, depressi, a corollario di sedimi aeroportuali o danneggiati da eventi naturali di grande portata, anche mediante l'esercizio di proposte e la definizione di intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di aziende che svolgano attività di impresa, e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione;

- per quanto attiene alla spesa, la Regione chiede che la legge statale di coordinamento della finanza pubblica si limiti a porre obiettivi e principi generali, relativi a macroaggregati di spesa non tali da impedire il pieno sviluppo della potestà organizzativa dell'Ente e del sistema regionale;
- di assicurare, nel quadro del rispetto degli equilibri finanziari e dei principi del coordinamento della finanza pubblica, che la Regione possa, in armonia con l'articolo 123, comma primo, della Costituzione, esercitare piena autonomia per implementare forme organizzative e di funzionamento atte a rispondere alle esigenze operative delle proprie attività improntate a criteri di efficacia ed efficienza.

f) Ambiente

Il territorio italiano presenta oggettive, notevoli differenze geografiche, cui corrispondono esigenze di tutela ambientale differenziate. Come noto, il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione è declinato da unanime giurisprudenza e dottrina costituzionale non solo in senso formale, ma anche sostanziale. È, cioè, necessario non solo trattare in modo uguale situazioni uguali, ma in modo ponderatamente differente situazioni differenti. In questo senso, ampliare l'ambito dell'autonomia regionale in materia ambientale significa anche riconoscere che le specificità del territorio italiano impongono, al fine di applicare realmente il principio di uguaglianza così inteso, di permettere alle Regioni, ove giustificato da un rigoroso e puntuale apparato motivazionale, di applicare standard di tutela ambientale diversi da quelli fissati in ambito nazionale, laddove questo sia richiesto da specificità di tutela locali, anche alla luce di un'applicazione puntuale del principio di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza, previsto dall'articolo 118 della Costituzione, oltre ad essere un principio acquisito dall'Ordinamento comunitario.

In particolare si richiede:

- il riconoscimento in capo alla Regione di potestà legislativa in tema di semplificazione dei procedimenti in materia ambientale;
- la salvaguardia delle prerogative regionali che la norma nazionale (legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale") sta mettendo in discussione, rispetto alla potestà di indirizzo regionale delle attività delle Agenzie Regionali per l'Ambiente, per potenziarne le caratteristiche di enti strumentali delle varie Regioni pur all'interno di un quadro nazionale auspicabilmente più uniforme;
- l'autonomia nella disciplina dell'organizzazione dei servizi di tutela ambientale;
- il riconoscimento alla Regione di una autonomia più ampia nel regolare le modalità con cui piani e progetti devono essere sottoposti a VAS/VIA in base alla contestualizzazione territoriale delle proposte ad essa sottoposta, in considerazione dei reali impatti che esse possono avere su specifiche realtà territoriali;

- l'estensione delle funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis del decreto, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione. Con riferimento a tali progetti di opere, la Regione applicherebbe il medesimo procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alle opere di sua esclusiva competenza (si tratta, sinteticamente di opere afferenti centrali termiche, trattamento amianto, impianti eolici, elettrodotti, autostrade, aeroporti, tronchi ferroviari, parcheggi interrati in centri storici localizzati in zone Unesco, porti, dighe acciaierie, impianti chimici integrati, pozzi di idrocarburi, geotermici, ricerca e coltivazione di sostanze minerali);
- la competenza a disciplinare il recupero di specifiche categorie di rifiuti significative per il territorio piemontese e a valutare, in un'ottica di economia circolare, la possibilità di attribuire la qualifica di non rifiuto a specifici prodotti;
- la determinazione, sulla scorta del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e del Piano di tutela delle acque, dei valori limite di emissione di determinati scarichi, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla normativa nazionale;
- l'attribuzione di maggiore autonomia rispetto agli aspetti procedurali e finanziari relativi:
 - a) alla gestione delle acque (ad esempio in materia di canoni rivieraschi e canoni dei bacini imbriferi montani);
 - b) alla gestione di bonifiche e discariche (in particolare riconoscimento di potestà regolamentare regionale per l'individuazione di forme equivalenti di garanzie finanziarie ad effettiva tutela dei comuni sedi di impianto o di intervento di bonifica e piena potestà amministrativa regionale nei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, ivi comprese le relative forme di finanziamento);
 - c) alla pianificazione degli impianti di smaltimento rifiuti, in particolare nella definizione di compensazioni ambientali ritagliate sulle realtà territoriali e adeguate a supportare la fase pianificatoria;
 - d) all'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio di rifiuti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto;
 - e) alla determinazione di criteri generali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto;
 - f) all'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti

urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera q), del decreto;

g) alla determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto;

h) al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (su tutti alluvioni e siccità) con discipline normative regionali di prospettiva pluriennale coerenti con le specificità territoriali su cui tali effetti si manifestano;

- il riconoscimento in capo alla Regione del diritto al risarcimento del danno ambientale nell'ipotesi di accertamento di una correlazione diretta tra lo stesso ed il territorio regionale che subisce il danno, ferme restando le esclusioni di ipotesi di portata sovraregionale (correlazione diretta tra il risarcimento del danno ambientale e il territorio regionale che subisce il danno), in seguito all'abrogazione dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" che individuava i soggetti legittimati all'azione di risarcimento finalizzata al recupero economico dei danni ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata, oltre che nello Stato, negli enti territoriali sui quali si trovano i beni oggetto del fatto lesivo.

g) Fondi sanitari integrativi

Da tempo si discute a livello nazionale e regionale su come sviluppare politiche che meglio rispondano ai bisogni esistenti della popolazione tutta, perciò non strettamente legata all'età anagrafica, nel rispetto della normativa nazionale vigente, ai vincoli di bilancio nonché ai Livelli Essenziali di Assistenza.

A tal fine la Regione chiede una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi.

Tale richiesta si sostanzia nell'ottenimento di funzioni e compiti amministrativi volti a regolamentare i Fondi sanitari integrativi, e della competenza a definire un livello minimo di defiscalizzazione per favorire ed incentivare l'adesione volontaria.

In particolare, si reputa necessario:

- individuare condizioni e forme di conversione e/o adesione e/o adeguamento dei fondi sanitari in essere – previsti dal CCLN o da altri livelli di contrattazione -, affinché tali risorse confluiscono senza pregiudizio per il beneficiario nell'ambito di istituiti o istituendi fondi sanitari integrativi promossi dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 502/1992; entro la predetta cornice legislativa la Regione potrà agire con una propria autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa nonché finanziaria;
- individuare condizioni più favorevoli di esenzione fiscale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, anche prevedendo misure di agevolazione ulteriore laddove in ambito regionale si attuino azioni di cui al precedente punto;

h) Rapporti internazionali e con l'Unione Europea

- Riconoscimento dello status di regione associata

La risoluzione del Parlamento Europeo sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione Europea e gli Stati membri (il cosiddetto Rapporto Lamassoure del 24 aprile 2002) indica che gli "enti territoriali dotati di competenze legislative esistono ormai in quasi la metà degli Stati membri nei quali il recepimento della legislazione europea nel diritto interno dipende, in alcuni casi, dalle autorità decentrate mentre la gestione dei programmi comunitari dipende, comunque, almeno tanto dalle regioni e dai comuni quanto dal potere centrale e che, di conseguenza, i testi fondatori dell'Unione non possono più ignorare il ruolo di questi partner particolari, che devono contribuire sia ad accrescere l'efficacia delle politiche comunitarie che a promuovere l'avvicinamento dei cittadini al processo di costruzione europea" e che spetta "agli Stati membri promuovere, nel quadro dei rispettivi ordinamenti costituzionali, un'adeguata partecipazione delle regioni ai processi decisionali e di rappresentanza nel settore degli affari europei di ciascun paese". Si ritiene pertanto che, nelle materie in cui la Regione ha competenza legislativa, lo Stato dovrebbe chiedere all'Unione europea, in particolare alla Commissione che detiene l'iniziativa legislativa, di riconoscerle lo status di partner nelle fasi di elaborazione e attuazione delle relative politiche. In particolare, la Regione dovrebbe essere associata nelle valutazioni di impatto amministrativo e finanziario (*impact assessment*) che la Commissione conduce preliminarmente alla predisposizione di una proposta legislativa.

- Accesso alla Corte di Giustizia

Alla Regione dovrebbe essere consentito accesso autonomo alla Corte di Giustizia sia nel caso di procedure derivanti da infrazioni che rientrano nelle proprie competenze, sia in presenza di lamentate lesioni di interessi o legittime prerogative che si ritengano violati da parte di istituzioni dell'Unione Europea o da altri soggetti in applicazione di norme europee. L'esercizio del diritto di difesa autonomo non esclude la costituzione dello Stato al fianco della Regione, laddove rilevante.

- Politiche transfrontaliere

Da valutare se si ravvedano specifiche esigenze per materia (ad esempio Sanità, Sanità transfrontaliera oppure in materia di lavoro, per i lavoratori transfrontalieri) nell'ambito delle quali attivare forme di "cooperazione rafforzata" all'interno delle iniziative già disciplinate dalla legge 131/2003.

Si chiede altresì, l'attribuzione, nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, della facoltà di stipulare, nell'ambito di attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della Convenzione quadro europea, accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra questi Stati e lo Stato italiano.

Si chiede, infine, di partecipare al procedimento di definizione degli accordi con Stati confinanti diretti a regolare materie con ricadute immediate sul territorio regionale (ad esempio, questione dei ristori dei lavoratori transfrontalieri), anche in forza di

un'opportuna valorizzazione delle relazioni internazionali che caratterizzano la società e l'economia regionale piemontese, con particolare riferimento alle funzioni e alle capacità relazionali e organizzative delle rappresentanze e organizzazioni economiche e sociali.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Antonino BOETI)

LA FUNZIONARIA VERBALIZZANTE
(Ornella GALLIERO)

AJ/FP/cb